

COMUNE DI LECCE

PARCO NATURALE REGIONALE
BOSCO E PALUDI DI RAUCCIO

PIANO TERRITORIALE DEL PARCO BOSCO E PALUDI DI RAUCCIO

EL. B

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

DATA: Aggiornamento APRILE 2019

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Maurizio Guido

IL DIRIGENTE

Ing. Maurizio Guido

PIANO DEL PARCO "BOSCO E PALUDI DI RAUCCIO"

Norme Tecniche di Attuazione

TITOLO I - Norme generali

Art. 1 – Finalità

- 1.** Il Parco naturale "Bosco e paludi di Rauccio" è un Parco regionale della Puglia istituito con la L.R. del 23 dicembre 2002, n. 25.
- 2.** Il Piano persegue le finalità contenute all' art. 2 della L.R. n. 25/2002 "Istituzione del Parco naturale regionale Bosco e Paludi di Rauccio".
- 3.** Ai sensi dell'art. 12 della L. n. 394/1991 ed in coerenza con l'art. 20 della L.R. n. 19/1997, il Piano per il Parco Naturale Regionale "Bosco e Paludi di Rauccio" (di seguito "Piano" e "Parco") rappresenta lo strumento per il perseguimento della tutela dei valori naturali, paesaggistici e delle aree ricadenti nel Parco.

Art. 2 – Obiettivi

- 1.** Il Piano persegue i seguenti obiettivi:
 - a)* conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nella direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica, nonché dei valori paesaggistici, degli equilibri ecologici, degli equilibri idraulici e idrogeologici;
 - b)* salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici, antropologici e le

attività agrosilvo- pastorali e tradizionali, in particolare:

- promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco, anche ai fini di una valorizzazione e riutilizzo degli stessi per finalità compatibili con gli obiettivi di tutela e conservazione del Parco;
- riqualificare le infrastrutture storiche e le architetture rurali;
- rivitalizzare i paesaggi del pascolo (delle filiere del formaggio e della carne) e del bosco, in relazione all'attivazione di nuove economie agroalimentari;

c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi e degli ambienti forestali (lecceta); in particolare, valorizzare le aree naturali e seminaturali quali zone principali (*core areas*) della Rete Ecologica Regionale (R.E.R.);

d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema dunale;

e) promuovere una gestione razionale della risorsa idrica che coniughi l'esigenza di irrigazione delle produzioni agricole con la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei; in particolare:

- progettare il riequilibrio idrogeologico e la salvaguardia idraulica dei bacini idrografici;
- promuovere ed incentivare un'agricoltura meno idroesigente;

f) promuovere attività di educazione, di formazione, di ricerca scientifica nonché attività ricreative sostenibili;

g) allestire infrastrutture per la mobilità lenta e l'accoglienza diffusa; in particolare, assicurare l'interconnessione delle reti lente mediante l'individuazione ed il potenziamento di nodi di scambio strategici;

h) recuperare e riqualificare il sistema insediativo a ridosso della fascia

costiera, al fine di ridurre l'impatto ambientale e paesaggistico; in particolare:

- dare profondità al turismo costiero, creando sinergie con l'entroterra;
- decomprimere la costa attraverso progetti di delocalizzazione;

i) promuovere e riqualificare le attività economiche, in particolare nei settori del turismo, dell'agricoltura, dell'artigianato e dei servizi, compatibilmente con tutte le altre finalità di Piano, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.

Ai sensi del R.R. 12/2017 il Piano del Parco persegue inoltre gli obiettivi di conservazione della ZSC IT9150006 RAUCCIO:

- Favorire il miglioramento delle condizioni di trasparenza delle acque marine e il controllo di specie di alghe invasive per la conservazione degli habitat (habitat 1120*, 1170) e delle specie marine di interesse comunitario
- Regolamentare le attività di pesca e di fruizione turistico-ricreativa con particolare riferimento agli ancoraggi e alla pesca a strascico, per la conservazione degli habitat (1120*, 1170) e delle specie marine di interesse comunitario
- Garantire l'efficienza della circolazione idrica interna per la conservazione degli habitat 1150*, 1410, 1420, 3170*, 3260, 6420 e 7210*
- Regolamentare gli interventi di manutenzione e di infrastrutturazione delle spiagge, nonché la fruizione turistico-ricreativa per la conservazione degli habitat dunali
- Promuovere l'adozione di tecniche di ingegneria naturalistica nella prevenzione e riduzione dei fenomeni di erosione costiera su spiagge e cordoni dunali
- Promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione

dell'habitat 6220*

- Favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante deperienti
- Contenere i fenomeni di disturbo antropico sulle colonie di Ardeidae e Sternidae.

Art. 3 – Efficacia ed attuazione

1. Il Piano possiede l'efficacia prevista dall'art. 20 della L.R. n. 19/1997 e s.m.i.

2. Ove non diversamente previsto dalla vigente normativa, la disciplina del Piano sostituisce, ad ogni livello, quella dei piani urbanistici, territoriali e di ogni altro strumento di pianificazione per le parti in contrasto.

3. L'approvazione del Piano sortisce l'effetto di dichiarazione di pubblico interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti.

4. Il Piano è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

Art. 4 – Rapporti con altri strumenti di pianificazione

1. Le disposizioni contenute nel presente Piano aventi natura più restrittiva rispetto a quelle del PPTR approvato con D. G. R. n. 176/2015 (d'ora in poi solo PPTR), sono da ritenersi attuative del PPTR medesimo, previa acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96 delle NTA del PPTR, volto alla verifica di coerenza rispetto alla disciplina del PPTR.

2. Per la ZSC ricadente all'interno del Parco, le Misure di Conservazione approvate con R.R. n. 6/2016, si applicano ad integrazione delle presenti NTA; nel caso di conflitto si applica la norma più restrittiva.

3. Il Piano del Parco approvato prevale sulla disciplina dei piani territoriali o

urbanistici di qualsiasi livello e di ogni altro strumento di pianificazione del territorio, ivi compresi i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico. Le previsioni del Piano prevalgono sulle disposizioni difformi contenute nei piani indicati.

4. L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali alle previsioni del Piano avviene entro e non oltre i dodici mesi successivi dalla data di approvazione del Piano medesimo.

Art. 5 – Autorizzazioni e nulla osta

1. Il rilascio di permessi, concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere ricadenti all'interno del perimetro del Parco, compreso eventuali interventi di demolizione che comportino utilizzo di mezzi meccanici per movimenti di materie e depositi temporanei di rifiuti, è sottoposto al preventivo nulla osta del Parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del Piano e dell'eventuale regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta.

2. Il Parco, per il rilascio del nulla osta di cui al punto precedente, può richiedere, laddove li ritenga necessari, appositi studi volti a stabilire la coerenza dell'intervento con le misure di conservazione di cui al R.R. n. 6/2016 e smi;

3. Gli interventi che comportano modificazione dei luoghi e dei beni tutelati come Beni Paesaggistici ovvero come Ulteriori Contesti, così come delimitati dal PPTR ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni, sono altresì sottoposti ad Autorizzazione paesaggistica ovvero ad Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 90 e 91 del PPTR approvato.

4. La richiesta di nulla osta di cui al punto 1 è presentata al Parco, anche per il tramite dello Sportello Unico per l'Edilizia di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 380/2001, allegando alla richiesta, oltre alla documentazione prescritta per il

titolo abilitativo necessario, i seguenti documenti:

a) **relazione descrittiva** degli interventi proposti contenente appositi paragrafi relativi a: la dimostrazione della compatibilità degli stessi con le misure di conservazione di cui al RR 6/2016 e smi per gli habitat interessati dal progetto (riportati nella tavola n. 25), la dimostrazione della compatibilità degli stessi con le componenti paesaggistiche descritte negli articoli da 14 a 23 seguenti e riportate nelle tavole 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 e 28, la dimostrazione della compatibilità dell'intervento con le prescrizioni dettate dal presente Piano per le zone di cui all'art. 25, la compatibilità dell'intervento con i Regolamenti approvati;

b) **relazione sulla compatibilità idrogeologica e morfologica** degli interventi da realizzare nelle aree di cui all'articolo 18 delle presenti norme;

r) **relazione di compatibilità idraulica** per gli interventi da localizzare nelle aree a suscettibilità agli allagamenti di cui alla tavola 23B e/o **relazione di compatibilità geomorfologica** nelle aree a suscettibilità ai fenomeni di dissesto di cui alla tavola 23C, entrambe a firma di tecnici abilitati alla redazione delle stesse;

c) **rilievo completo dell'area di intervento**, con indicazione puntuale dell'orientamento, dell'altimetria dei luoghi, delle colture presenti, delle essenze vegetali presenti, degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica ed in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, di aie, dei pozzi, dei pascoli e delle risorgive;

d) **planimetria dettagliata della sistemazione esterna proposta**, con indicazione puntuale delle essenze vegetali utilizzate (nome scientifico e volgare), delle modalità di trattamento delle superfici non a verde, della recinzione e di ogni altro elemento significativo inserito nell'area;

e) relazione ed elaborato grafico descrittivo relativi al calcolo dell'indice di permeabilità prima e dopo l'intervento, calcolato ai sensi del corrispondente criterio del Protocollo Itaca Puglia.

f) elaborato contenente il calcolo degli indicatori di monitoraggio pertinenti alla realizzazione come specificati nell'Elaborato D (se richiesto dall'Ufficio).

Art. 6 – Confini del Parco

1. I confini del Parco sono riportati nella Tavola 1 di Piano.

Art. 7 – Aree contigue

1. Il Piano individua, nella Tavola n. 33, le aree contigue la cui perimetrazione è subordinata alle intese di cui all'art. 32 della L. 394/1991. La relativa disciplina è definita dalla Regione ai sensi delle norme indicate, tenendo conto di quanto contenuto nel presente articolo.

2. Nelle aree contigue incluse nella ZSC Rauccio (IT9150006) si applicano, in ogni caso, le misure di conservazione di cui al R.R. n. 6/2016 e smi.

3. Nelle aree contigue si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 72 delle N.T.A. del PPTR.

4. La perimetrazione di cui al precedente comma 1 ha valore di proposta, divenendo prescrittiva solo in seguito all'approvazione da parte della Regione Puglia.

Art. 8 – Elaborati di Piano

Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

A) RELAZIONE GENERALE

B) NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TAVOLE DI PIANO:

**Cartografia studi preliminari (consegna
novembre 2013):**

1) Perimetrazione Parco LR istitutiva

2A) Cartografia di base perimetrazione Parco su base
aereofotogrammetrica

2B) Cartografia di base perimetrazione Parco su
ortofoto

3A) Carta catastale su base aerofotogrammetrica

3B) Carta catastale su ortofoto

4A) Carta dei Vincoli militari su base
aereofotogrammetrica

4B) Carta dei Vincoli militari su ortofoto

5A) Carta delle quote e delle pendenze su base
aereofotogrammetrica

5B) Carta delle quote e delle pendenze su ortofoto

6A) Carta Area SIC su base aereofotogrammetrica

6B) Carta Area SIC su ortofoto

7A) Carta delle aree percorse dal fuoco su base
aereofotogrammetrica

7B) Carta delle aree percorse dal fuoco su ortofoto

8A) Carta del PRG su base aereofotogrammetrica

8B) Carta del PRG su ortofoto

9a) Carta toponomastica stradale su base

aereofotogrammetrica

9b) Carta toponomastica stradale su ortofoto

Aggiornamento studi preliminari (2017-2018)

10) Carta dei confini di proprietà su planimetria catastale

11) Carta geologica

12) Carta di uso del suolo

13) Carta delle aree percorse dal fuoco (anni 2002-2014) su base catastale

14A) Assetto della rete viaria

14B) Rete escursionistica del litorale leccese

15) Carta dell'ambito di paesaggio del PPTR

16) Carta della figura territoriale del PPTR

17) Carta delle aree tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 del D.Lgs. 42/2004

18) Carta delle componenti idrologiche del PPTR

19) Carta delle componenti geomorfologiche del PPTR

20) Carta delle componenti geomorfologiche non riportate dal PPTR

21) Carta dei geositi

22) Carta di analisi idro-geomorfologica

23) Carta di analisi di sensibilità idro-geomorfologica

(23A, 23B, 23C)

24) Carta delle componenti botanico-vegetazionali

25) Carta degli Habitat ai sensi della direttiva 92/43/CE

26) Carta delle componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

27) Carta delle Testimonianze della stratificazione insediativa

28) Carta delle componenti dei valori percettivi

29) Carta del Piano Regionale delle Coste: classificazione

30) Carta delle aree del Demanio marittimo

31) Carta dell'utilizzazione delle aree del Demanio Marittimo

Progetto di Piano (marzo 2017):

- Zonizzazione
- Proposta Aree Contigue

C) RAPPORTO AMBIENTALE (CONSEGNA NOVEMBRE 2013)

D) AGGIORNAMENTO TABELLA INDICATORI PER IL MONITORAGGIO (MARZO 2017)

E) OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DELL'ACCESSIBILITA' E DELLA MOBILITA'

(CONSEGNA MARZO 2018)

Art. 9 – Normativa di riferimento

1. La normativa di riferimento inerente le aree protette trova la sua *ratio* negli artt. 9 e 32 della Costituzione Italiana, in attuazione dei quali è stata emanata la Legge Quadro del 6 dicembre 1991, n. 394; la predetta legge detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese.

2. In attuazione dei suddetti principi, la normativa di riferimento del presente Piano è altresì costituita dalle seguenti fonti legislative:

a) la Legge n. 19/1997 che detta le "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia";

b) la Legge Regionale n. 25/2002 istitutiva del Parco naturale "Bosco e Paludi di Rauccio".

c) la Direttiva 92/43/CE del Consiglio Europeo del 21 maggio 1992 "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" detta Direttiva "Habitat", e Direttiva 2009/147/CE del medesimo Consiglio del 30 novembre 2009 "Uccelli", il cui recepimento è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 modificato ed integrato dal D.P.R. n. 120, del 12 marzo 2003.

3. Costituiscono, allo stesso modo, normativa di riferimento del Piano le fonti di seguito elencate:

a) il R.R. Puglia del 28 settembre 2005, n. 24, recante "Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza comunitaria di uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti Siti di importanza Comunitaria (pSIC) ed in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)";

b) la L.R. Puglia del 4 giugno 2007, n. 14, recante "Tutela e valorizzazione del

paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”;

c) il R.R. Puglia del 4 settembre 2007, n. 22, recante “Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e successive modifiche ed integrazioni”;

d) il R.R. Puglia del 18 luglio 2008, n. 15, recante “Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e successive modifiche e integrazioni”;

e) il R.R. Puglia 22 dicembre 2008, n. 28, recante “Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)”, introdotti con D.M. 17 ottobre 2007;

f) la L.R. Puglia 4 dicembre 2009, n. 33, recante “Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico”;

g) le N.T.A. del P.P.T.R. (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale) della Regione Puglia, approvato con D.G.R. n. 76 del 16.02.2015 e s.m.i.;

h) il R.R. Puglia del 10 maggio 2016, n. 6, recante “Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del D.P.R. n. 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (S.I.C.)”.

i) il R.R. Puglia 10 maggio 2017, n. 12, recante “modifiche ed integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016 n. 6”.

j) la L.R. Puglia 25 agosto 2003, n. 21, recante “Disciplina delle attività escursionistiche e reti escursionistiche della Puglia”.

k) il R.R. Puglia 17 settembre 2007, n. 23, recante “Regolamento per l’attuazione della Rete Escursionistica Pugliese”.

l) la L.R. Puglia 23 gennaio 2013, n. 1, recante “Interventi per favorire lo

sviluppo della mobilità ciclistica".

m) Decreto Ministero dell'Ambiente 21 marzo 2018 Designazione di 35 Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica insistenti nel territorio della Regione Puglia.

TITOLO II – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

Art. 10 – Interventi vietati in tutte le zone del Parco

1. Ai sensi della Legge Quadro n. 394/1991, nonché della L.R. n. 25/2002, sull'intero territorio del Parco naturale regionale "Bosco e Paludi di Rauccio" è fatto divieto di:

a) aprire nuove cave;

b) esercitare l'attività venatoria; sono tuttavia consentiti, previa autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;

c) alterare e/o modificare le condizioni di vita degli animali;

d) raccogliere e/o danneggiare le specie vegetali spontanee, ad eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione; sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;

e) rimuovere/trasformare la vegetazione naturale, con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione naturalistica;

f) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;

g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;

h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui all'articolo 2 della predetta L.R. n. 25/2002 nonché con l'art. 1 delle presenti norme;

i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;

j) transitare nei bacini e nei canali con mezzi a motore, fatta eccezione per i mezzi di servizio autorizzati;

k) sorvolare l'area del Parco con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo (lett. h) comma 3 L. n. 394/91;

l) effettuare gare sportive amatoriali e/o agonistiche con mezzi motorizzati;

m) costruire nuove strade e/o ampliare le esistenti, se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica;

n) pescare nei bacini, nei canali ed in qualunque specchio d'acqua ricadente nell'area Parco;

o) eliminare e/o trasformare gli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare i muretti a secco, i terrazzamenti, le specchie, le cisterne, i fontanili, le siepi, i filari alberati, i pascoli e le risorgive;

p) aprire discariche;

q) praticare allevamenti di tipo intensivo.

2. Fatta salva la disciplina che sarà contenuta nel Regolamento relativo alla modalità di conduzione delle pratiche agronomiche ed in ogni caso fino all'approvazione dello stesso, all'interno del Parco è, inoltre vietato:

a) l'uso di diserbanti, di fungicidi e di insetticidi su popolamenti vegetali in fioritura, siano esse specie coltivate o spontanee e/o infestanti delle colture

agrarie;

b) l'introduzione di piante ornamentali, agrarie o forestali (e/o loro materiale di propagazione) nonché di specie e razze animali provenienti da altri contesti geografici che possano:

- risultare invasive nel territorio del Parco;
- incrociarsi con i popolamenti autoctoni;
- determinare introduzioni di patogeni e/o specie animali e vegetali invasive;
- essere in contrasto con i caratteri culturali e paesaggistici locali.

Art. 11 – Interventi che necessitano di nulla osta

1. Salva la disciplina delle singole zone e delle componenti paesaggistiche, come specificata negli articoli che seguono, nell'area del Parco sono consentiti i seguenti interventi, previa autorizzazione del Parco:

a) l'attività venatoria limitata ai soli interventi di controllo delle specie previsti dall'art. 11, comma 4, legge 6 dicembre 1991, n. 394 e agli eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;

b) gli interventi sulle specie vegetali spontanee, limitati a fini scientifici e di studio indicati nell'atto autorizzativo;

c) l'asporto di minerali e materiali di interesse geologico, limitato ai soli casi e per gli scopi individuati nell'atto autorizzativo;

d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani;

e) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura (ai sensi dell'art. 11 lett. f) della L. n. 394/1991);

f) l'ampliamento delle strade esistenti purché in funzione delle attività

agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica;

g) la realizzazione di nuove strade con manto esclusivamente costituito da terra stabilizzata purché in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica;

h) il transito nei bacini e nei canali con natanti esclusivamente a remi per finalità didattiche;

i) lo svolgimento di gare sportive agonistiche e/o amatoriali a piedi, in bicicletta e con mezzi non a motore;

l) qualunque attività ed evento che comporti il superamento dei limiti di emissione sonora previsti dalla normativa vigente per le aree Parco.

2. Qualsiasi introduzione nel Parco di specie vegetali e animali dovrà essere sostenuta da giustificati motivi ed essere preceduta da autorizzazione del Parco che potrà rilasciarla anche in modo temporaneo.

3. L'autorizzazione è resa su progetto presentato dal richiedente e può contenere prescrizioni.

4. L'autorizzazione ha validità tre anni dal suo rilascio.

Art. 12 – Disciplina generale delle trasformazioni consentite nel Parco

1. Le trasformazioni consentite nel Parco sono soggette alla disciplina generale specificata ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Il Piano suddivide il suo territorio nelle Zone A, B, C e D, come definite al successivo articolo 25, all'interno delle quali, fatte salve norme più restrittive dello strumento urbanistico generale, sono consentiti gli interventi di trasformazione descritti nello stesso articolo.

3. All'interno delle Zone, ove presenti componenti paesaggistiche come descritte negli articoli dal 13 al 23 , la disciplina delle componenti integra

quella delle Zone, limitandola in caso di presenza di norme maggiormente restrittive per le stesse componenti.

4. Sono fatte salve in tutte le Zone norme eventualmente più restrittive contenute nel PPTR.

5. Sono fatte salve in tutta l'area compresa nella ZSC "Rauccio" le misure di conservazione di cui al R.R. 6/2016 e s.m.i. se più restrittive rispetto alle presenti norme. A tale proposito la carta degli habitat allegata al presente Piano costituisce il riferimento per le individuazioni delle misure applicabili nelle differenti zone.

Art. 13 Disciplina specifica per le componenti paesaggistiche

1. Nell'area del Parco, per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, così come descritti nelle N.T.A. del PPTR e negli articoli che seguono, vigono gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del PPTR medesimo, nonché delle presenti N.T.A. ove più restrittive.

2. La disciplina delle componenti paesaggistiche, ove presenti, si applica a tutte le Zone del Parco come definite al successivo articolo 25.

Art. 14 – Territori costieri

1. Ai sensi dell'art. 41 n.1 delle N.T.A. del PPTR, i Territori costieri consistono nella fascia di profondità costante di 300 m, a partire dalla linea di costa individuata dalla Carta Tecnica Regionale.

2. Nel Parco, in relazione alla specificità del contesto naturalistico esistente, il territorio costiero è un sistema unitario costituito dalle unità naturali della spiaggia, dei cordoni dunari, delle paludi retrodunali e dalle unità antropiche degli insediamenti, delle strade e dei canali.

3 Nei territori costieri, valgono le prescrizioni di cui all'art. 45 delle N.T.A. del PPTR; in particolare non sono ammissibili piani, progetti e interventi che

comportano:

a) mutamenti di destinazione d'uso di edifici esistenti per insediare attività produttive industriali e della grande distribuzione commerciale;

b) realizzazione di recinzioni che riducano l'accessibilità alla costa e la sua fruibilità visiva e l'apertura di nuovi accessi al mare che danneggino le formazioni naturali rocciose o dunali;

c) trasformazione del suolo che non utilizzi materiali e tecniche costruttive che garantiscano permeabilità;

d) escavazione delle sabbie se non all'interno di un organico progetto di sistemazione ambientale;

e) realizzazione e ampliamento di grandi impianti per la depurazione delle acque reflue, di impianti per lo smaltimento e recupero dei rifiuti;

f) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia;

g) eliminazione dei complessi vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio costiero o lacuale.

4. In tale area nelle zone classificate come D ai sensi del successivo art. 25, sono ammissibili progetti aventi lo scopo di ricucire gli spazi occupati da edificazione spontanea e di rigenerare l'area urbanizzata esistente. In tali aree, per la porzione collocata all'interno della fascia di 300 m dalla linea di costa non interessata dall'habitat 1410 "Pascoli inondati mediterranei", è consentita l'utilizzazione dei lotti non occupati da costruzioni per:

- attività di servizio alle residenze (piccolo commercio, attività ricreative e didattiche, noleggio di mezzi non a motore) realizzate con manufatti di facile amovibilità che non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri, che siano realizzate con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali

cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norme di settore e purché siano installate senza alterare la morfologia dei luoghi;

- aree a parcheggio progettate in modo che non compromettano i caratteri naturali, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e che non comportino la realizzazione di superficie impermeabili, garantendo la salvaguardia delle specie vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio costiero o lacuale e prevedendone la piantumazione in misura adeguata alla mitigazione degli impatti ed al migliore inserimento paesaggistico.

5. In tale area nelle zone classificate come D ai sensi del successivo art. 25, sono ammissibili cambi di destinazione d'uso dei fabbricati legittimamente esistenti per la localizzazione di servizi aggiuntivi per i servizi di spiaggia (SB e SLS) comprendenti la piccola ristorazione e le attività per il tempo libero e lo sport.

6. Nelle aree costiere inserite all'interno della fascia demaniale e soggette alla disciplina del Piano Comunale delle Coste (PCC), nella porzione di esse individuate come Linea di Costa Utile, è ammessa la localizzazione di Spiaggia libera (SP) e Spiaggia Libera con Servizi (SLS). E' inoltre ammessa, sempre con riferimento alla Linea di Costa Utile, la localizzazione di Stabilimenti Balneari (SB) esclusivamente nei tratti per i quali adeguati studi ecologici di dettaglio inseriti nel PCC attestino criticità ambientale media o bassa e contemporaneamente adeguata capacità di adattarsi e rispondere all'erosione costiera.

Tutti i richiedenti concessione per Stabilimenti Balneari e per Spiaggia Libera con Servizi dovranno presentare prima del rilascio della concessione stessa, compatibilmente con i vincoli imposti dalle prescrizioni paesaggistiche sull'area, un piano di gestione che preveda l'indicazione dettagliata della configurazione proposta in periodo estivo ed in periodo invernale, con

specifico riferimento alla necessità di garantire durante il periodo di minore afflusso turistico la ricostituzione ed il rafforzamento degli habitat naturali presenti.

Sia per le aree concedibili come SB che come SLS è obbligatorio prevedere una fascia di rispetto di ampiezza pari ad almeno 5 metri dal piede della duna nella quale vietare la localizzazione di qualunque struttura ed in ogni caso il passaggio.

Tutte le fasce ortogonali previste in adiacenza alle aree concedibili dovranno essere obbligatoriamente infrastrutturate con passerelle in legno o altro materiale compatibile e con protezione perimetrale atta ad impedire l'accesso sulla duna, posizionate in maniera tale da non interferire con gli habitat sottostanti e comportare il recupero, a cura del concessionario, del corridoio impropriamente venutosi a creare sul cordone dunale nel corso degli anni, a causa del calpestio antropico. Le passerelle dovranno essere mantenute in loco solo per la durata del periodo di maggiore frequentazione delle spiagge.

Nelle aree concedibili i servizi di cui alla norma dovranno essere localizzati in posizione adiacente i punti di accesso, in manufatti di facile amovibilità che non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri, che siano realizzati esclusivamente in legno, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e di fondazioni nel sottosuolo e purché siano installati senza alterare la morfologia dei luoghi. A tale proposito, per le porzioni di demanio nelle quali è consentita la localizzazione di SB e SLS è incentivata la localizzazione di servizi aggiuntivi anche di piccola ristorazione e per il tempo libero nei fabbricati legittimamente esistenti nella fascia urbanizzata a monte della litoranea, come specificato al punto 5 precedente.

In ogni caso, ogni concessione area Parco dovrà contenere l'obbligo di manutenzione e riqualificazione ambientale di una porzione di cordone dunare, pari almeno come superficie al 30% della superficie concessa, individuato planimetricamente e con precisione nell'atto, per tutti gli anni di

durata della stessa.

7. Nelle aree costiere è vietata la localizzazione di parcheggi per mezzi motorizzati nelle aree interessate dall'habitat 1410.

8. Il regolamento del Parco potrà prevedere, ad integrazione delle norme del Piano Comunale delle Coste, le modalità di realizzazione dei manufatti di facile amovibilità di cui al presente articolo.

Art. 15 – Territori contermini ai laghi

1. Ai sensi dell'art. 41 comma 2 delle N.T.A. del PPTR, i Territori contermini ai laghi, consistono nella fascia di profondità costante di 300 m a partire dal perimetro esterno dei laghi.

2. Nell'area del Parco i territori contermini ai laghi sono i territori contermini al bacino Idume, già identificato nel PPTR, i territori contermini al bacino Fetida, sito ad Est dell'Idume e tutte le aree individuate nella Tavola di analisi idrogeomorfologica (Tavola 22) come bacino, stagno, acquitrino, area palustre, emergenza area palustre. In tali aree si applicano le prescrizioni di cui all'art. 45 delle N.T.A. del PPTR.

Art. 16 – Fiumi, Torrenti e Corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche

1. Ai sensi dell'art. 41 n.3 delle NTA del PPTR, tali componenti consistono nei fiumi e torrenti, nonché negli altri corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche approvati ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e nelle relative sponde o piedi degli argini, ove riconoscibili, per una fascia di 150 metri da ciascun lato.

Art. 17 – Sorgenti

1. Ai sensi dell'art. 42 punto 2) delle NTA del PPTR, le Sorgenti, sono punti della superficie terrestre ove viene alla luce, in modo del tutto naturale, una portata apprezzabile di acqua sotterranea.

Nella Tavola di analisi idrogeomorfologica (Tavola 22) sono riportate le

sorgenti contenute nella Carta Idrogeomorfologica redatta dall'ADB Puglia, nonché quelle rilevate nel territorio del Parco ed indicate altresì nel Piano di Tutela delle Acque: la prima posta nei pressi della Torre Rinalda, a Sud della medesima; la seconda in corrispondenza del bacino Idume; la terza sita in una area paludosa a Nord della Strada Provinciale ivi situata, a Sud del bacino Idume. Una quarta sorgente rilevata è posta in corrispondenza della linea di riva lungo il litorale tra Spiaggiabella e Torre Rinalda.

La fascia di salvaguardia di tutte le sorgenti riportate nella tavola 22 è di 25 m a partire dalla stessa ed in tale area vigono le norme di salvaguardia di cui all'art. 48 delle NTA del PPTR.

Art. 18 – Aree soggette a vincolo idrogeologico

1. Ai sensi dell'art. 42 n.3 delle N.T.A. del PPTR, le aree soggette a vincolo idrogeologico consistono in aree di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di usi di natura contrastanti con le norme, possono subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque, con danno pubblico (R.D. 30.12.1923 N. 3267).

2. In ragione del rilevamento della presenza di una falda superficiale contenuta nei sedimenti pleistocenici, il cui livello freatico si trova poco sotto il piano campagna, nonché di doline da crollo ospitanti specchi d'acqua e di aree umide, nell'area del Parco tutte le aree contenenti affioramenti di sedimenti quaternari sono soggette alle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 6, 7, 8 e 9 del REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2015, n. 9 "Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico". Tali aree coincidono con tutta l'area del Parco ad eccezione di quella riportata nella carta geologica (Tav. 11) come "Calcareniti, calcareniti marnose compatte e calcari carsicizzati (Miocene)".

Art. 19 – Cordoni dunari e Doline

1. Ai sensi dell'art. 50 punto 7) delle N.T.A. del PPTR, i Cordoni dunari consistono in areali in cui sono presenti accumuli naturali di materiale originati

da processi di trasporto eolico, sia in fase attiva di modellamento, sia più antichi e, talvolta, anche parzialmente occupati in superficie da strutture antropiche. Nelle aree caratterizzate dalla presenza degli habitat di dune mobili 2110 e 2120 si applicano tutte le misure di conservazione di cui al R.R. 6/2016.

2. Alla luce del degrado morfologico del cordone dunare, sono auspicabili, in quanto ritenuti prioritari, i seguenti interventi:

a) la ricucitura dei tratti di cordone smantellato con tecniche di ingegneria naturalistica;

b) la messa in opera di sistemi di difesa del piede del cordone dunare;

c) la creazione di attraversamenti pedonali obbligati del cordone dunare realizzati con materiale ecocompatibile;

d) la riconversione degli stabilimenti balneari fissi in amovibili, mediante l'uso di materiali ecocompatibili e, ove possibile, la ricostruzione del cordone dunare;

e) l'incentivazione di meccanismi di perequazione che consentano il trasferimento delle volumetrie edilizie, poste attualmente a ridosso della linea di riva, in lotti posizionati nell'entroterra;

f) la creazione di un percorso pedonale e ciclabile parallelo al cordone dunare nell'entroterra.

3. Ai sensi dell'art 50 n.3 delle N.T.A. del PPTR, le Doline consistono in forme carsiche di superficie, costituite da depressioni della superficie terrestre con un orlo morfologico pronunciato di forma poligonale che ne segna il limite esterno rispetto alle aree non interessate dal processo di carsogenesi. Nel Parco sono state individuate due depressioni doliniformi di notevole importanza riportate nella nella Tavola di analisi idrogeomorfologica (Tavola 22).

4. Ai Cordoni dunari ed alle Doline, in ragione dell'emergenza geologica riscontrata, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 56 delle N.T.A. del PPTR, senza individuare, tuttavia, ulteriori fasce di rispetto.

Art. 20 – Geositi

1. Ai sensi dell'art. 50 n.5 delle NTA del PPTR, i Geositi consistono in formazioni geologiche di particolare significato geomorfologico e paesaggistico cui si attribuisce una fascia di salvaguardia di 100 m.

2. Ai Geositi riportati nella Tavola 20, in ragione dell'emergenza geologica riscontrata, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 56 delle NTA del PPTR, senza individuare, tuttavia, ulteriori fasce di rispetto.

Art. 21 – Grotte

1. Ai sensi dell'art. 50 n.4 delle NTA del PPTR, le Grotte consistono in cavità sotterranee di natura carsica generate dalla corrosione di rocce solubili, anche per l'azione delle acque sotterranee, alla quale si aggiunge, subordinatamente, anche il fenomeno dell'erosione meccanica, con relativa fascia di salvaguardia pari a 100 m.

2. Nelle grotte individuate nel perimetro del Parco si applicano le Misure di salvaguardia di cui all'art. 55 delle NTA del PPTR.

Art. 22 – Aree umide

1. Ai sensi dell'art. 59 n.1 delle NTA del PPTR, le Aree umide consistono nelle paludi, acquitrini, torbe e bacini naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, caratterizzate da flora e fauna igrofile.

2. Alle Aree umide ed in particolare all'Area umida della Specchia della Milogna, come riportate nella Tavola di analisi idrogeomorfologica (Tavola 22) e denominate anche aree palustri, in ragione dell'emergenza geologica

riscontrata, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 56 delle N.T.A. del PPTR, senza individuare, tuttavia, ulteriori fasce di rispetto.

Art. 23 – Boschi

1. Ai sensi dell'art. 58 n.1 delle NTA del PPTR, i Boschi consistono nei territori coperti da foreste, da boschi e da macchie, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e in quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 227.

2. Ai boschi come sopra definiti e come perimetrati nella tavola 25 di Piano con la classificazione *Foreste di Quercus Ilex*, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 62 delle N.T.A. del PPTR. La fascia di salvaguardia dei boschi esistenti ha un'estensione di 100 metri dal perimetro esterno di tali aree.

Art. 24 – Zone del Parco

1. Il territorio del Parco è classificato in zone omogenee sulla base degli obiettivi di cui all'art.1 e delle disposizioni di cui all'art. 12 della L. n. 394/1991.

2. La suddivisione in zone è riportata nella Tavola 32.

3. La suddivisione in zone assume le seguenti denominazioni:

A - Zone di riserva integrale;

B - Zone di riserva generale orientata;

C - Aree di protezione;

D - Aree di promozione economica e sociale.

Art. 25 – Disciplina delle Zone

1. Ai sensi dell'art. 12, co. 2, lett. a) della L. 394/1991, l'area di Riserva Integrale (**Zona A**) è destinata alla conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità. A causa del carattere fortemente antropizzato dell'intera

area del Parco, il Piano non individua nel relativo perimetro alcuna Zona A di Riserva Integrale.

2. Ai sensi dell'art. 12, co. 2 lett. b), della L. 394/1991, nelle aree di Riserva Generale Orientata (**Zona B**) è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio.

Fatti salvi i divieti generali di cui al precedente articolo 10, possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura del Parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lett. a) e b) del primo comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001. La zona B è integralmente compresa nel S.I.C. Sito di Importanza Comunitaria.

Eventuali pratiche agronomiche nella zona B del Parco dovranno conformarsi ai principi dell'agricoltura ecocompatibile (Reg. CE 2078/92 Regolamento del Consiglio relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale) con divieto assoluto di utilizzo di fitofarmaci. Sono incoraggiate le conversioni dei terreni condotti con i metodi dell'agricoltura convenzionale all'agricoltura biologica, biodinamica e sinergica.

Sono in ogni caso vietate le arature profonde e quelle, a qualunque profondità, praticate con aratri per lo scasso dei terreni, in quanto incidenti sulla roccia immediatamente sottostante il franco di coltivazione creatosi negli anni, nonché l'impianto di colture arboree o nuove colture erbacee senza il parere preventivo dell'Ente Parco.

3. Ai sensi dell'art. 12, co. 2 lett. c), della L. 394/1991, si individuano aree di protezione (**Zona C**) nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare,

secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali, nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi, fatte salve ove più restrittive le specifiche NTA dello strumento urbanistico vigente e la disciplina delle componenti paesaggistiche come definita nei precedenti articoli, gli interventi autorizzati ai sensi delle lett. a), b) e c) del primo comma dell'art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001. Per i fabbricati legittimamente esistenti, ove consentito dalle NTA dello strumento urbanistico vigente, sono consentiti altresì interventi di trasformazione per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, a condizione che gli stessi contribuiscano alla riqualificazione paesaggistica dei luoghi, producano contemporaneamente la riqualificazione dello spazio esterno con incremento dell'indice di permeabilità (calcolato secondo quanto prescritto dal protocollo Itaca Puglia) almeno all'85%, garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili; in tale zona sono inoltre consentiti, per gli edifici legittimamente esistenti, i mutamenti di destinazione d'uso non rilevanti ai sensi dell'art. 23-ter comma 1 del DPR 380/2001.

Tutte le pratiche agricole nella zona C del Parco dovranno conformarsi almeno a quelle previste nel manuale CEE sulla condizionalità (Regolamento agro ambientale (CE) n. 73/2009 e s.m.i. con esclusione e divieto di pratiche differenti.

Sono in ogni caso vietati le arature profonde e quelle, a qualunque profondità, praticate con aratri per lo scasso dei terreni, in quanto incidenti sulla roccia immediatamente sottostante il franco di coltivazione creatosi negli anni, l'impianto di colture arboree o nuove colture erbacee senza il parere preventivo dell'Ente Parco, l'uso di diserbanti, fungicidi ed insetticidi su popolamenti vegetali in fioritura, siano esse specie coltivate o spontanee e/o infestanti delle colture agrari.

In ogni caso le aree destinate alle pratiche agricole dovranno garantire che

almeno il 5% della superficie aziendale sia destinata al mantenimento e/o alla realizzazione di EFA (Ecological Focus Area) di cui al decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre

2014, da concordare con l'Ufficio Parco in relazione agli studi di carattere ecologico condotti per la redazione del Piano e suoi successivi aggiornamenti.

4. Ai sensi dell'art. 12, co. 2 lett. d), della L. n. 394/1991, nelle aree di promozione economica e sociale (**Zona D**) facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

Sono ammessi, fatte salve ove più restrittive le specifiche NTA dello strumento urbanistico vigente e la disciplina delle componenti paesaggistiche come definita nei precedenti articoli, gli interventi autorizzati ai sensi delle lett. a), b), c), d) ed e) del primo comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001.

Tutte le pratiche agricole nella zona D del Parco dovranno conformarsi a quelle previste nel manuale CEE sulla condizionalità (Regolamento agro ambientale (CE) n. 73/2009 e s.m.i. con esclusione e divieto di pratiche differenti.

Sono in ogni caso vietati le arature profonde e quelle, a qualunque profondità, praticate con aratri per lo scasso dei terreni, in quanto incidenti sulla roccia immediatamente sottostante il franco di coltivazione creatosi negli anni, l'impianto di colture arboree o nuove colture erbacee senza il parere preventivo dell'Ente Parco, l'uso di diserbanti, fungicidi ed insetticidi su popolamenti vegetali in fioritura, siano esse specie coltivate o spontanee e/o infestanti delle colture agrari.

Art. 26 – Modalità di realizzazione degli interventi

- Le Misure di Conservazione regolamentari di cui all'articolo 3 comma 2 del R.R. 6/2016 sono prescrittive ed obbligatorie in tutto il perimetro della ZSC Rauccio.

2. Per tutti gli interventi di trasformazione consentiti dal Piano, assumono carattere prescrittivo:

a) per i manufatti rurali:

- l'Elaborato del PPTR 4.4.4 afferente le Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco;
- l'Elaborato del PPTR 4.4.6 afferente le Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali;

b) per la progettazione e trasformazione di edifici pubblici:

- l'Elaborato del PPTR 4.4.7 afferente le Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette;

c) per la progettazione e localizzazione delle infrastrutture:

- l'Elaborato del PPTR 4.4.5 afferente le Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture;

d) per ogni intervento sui muri a secco, le indicazioni contenute nella D.G.R. del 5 luglio 2010, n. 1554 "Indicazioni tecniche per gli interventi di muretti a secco nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000 in relazione al Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto, PSR Puglia 2007-2013, Misura 216, azione 1 - Ripristino muretti a secco, pubblicato sul BURP n. 71 del 14 maggio 2009".

Art. 27 – Modalità di intervento per il recupero, la manutenzione ed il riuso delle Masserie

- La Tavola 32 della Zonizzazione di Piano riporta con specifico retino le Masserie esistenti e l'area di pertinenza delle stesse, individuata e perimetrata in base alle indagini svolte ed al riconoscimento di un legame funzionale tra edificio ed area esterna, che rende l'intera area un sistema unitario non frazionabile;
- fatto salvo quanto riportato nell'articolo 26, per le Masserie esistenti all'interno del Parco il progetto di recupero, manutenzione e riuso non può prescindere dalla verifica della compatibilità delle trasformazioni proposte con l'edificio e con l'area di pertinenza come perimetrata nella tavola 32;
- nell'area di pertinenza delle Masserie presenti nel Parco è prescritta la tutela degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, di antichi frutteti, di aie e pozzi;
- per le Masserie esistenti all'interno del Parco le destinazioni d'uso consentite per eventuali progetti di riuso sono le seguenti:
 - a. Aziende agricole
 - b. Annessi rurali
 - c. Aziende artigiane di produzione di beni connessi alle attività colturali
 - d. Commercio dei prodotti agricoli all'origine
 - e. Residenze
 - g. Strutture ricettive - Agriturismo
 - h. Strutture ricettive - Turismo rurale
 - i. Attività eno-gastronomiche di dimensioni contenute
 - l. Strutture a destinazione culturale legate al mondo rurale locale.

5. per le Masserie esistenti in zona C del Parco, ove previsto dalle norme dello strumento urbanistico generale vigente, sono consentiti oltre agli interventi di restauro e di risanamento conservativo gli interventi di

ristrutturazione, con esclusione della demolizione e ricostruzione, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili. In tale zona è inoltre consentito, ove previsto dalle norme dello strumento urbanistico generale vigente e compatibilmente alle norme di carattere paesaggistico ed a quelle sui beni culturali di cui al D.Lgs. 42/2004, la realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati in prossimità delle strutture esistenti, essere dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili.

6. Il progetto di recupero delle Masserie dovrà contenere il rilievo dettagliato della stessa conforme a quanto stabilito dalle norme del PPTR per i beni culturali.

7. In ogni caso e per tutte le Masserie esistenti come riportate nella tavola 32, il progetto di recupero funzionale e ristrutturazione dovrà obbligatoriamente comprendere quello di destinazione di un'area, pari almeno al 5% dell'area agricola di proprietà connessa funzionalmente alla Masseria, ad "area di interesse ecologico" da concordare con l'Ufficio Parco e con riferimento alla definizione di EFA (Ecological Focus Area) di cui al decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014, in relazione agli studi di carattere ecologico condotti per la redazione del Piano e suoi successivi aggiornamenti.

Art. 28 – Mobilità e accesso al Parco

1. Il Piano del Parco definisce alle tavole 14A e 14B e nell'elaborato OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DELL'ACCESSIBILITA' E DELLA MOBILITA', il sistema della mobilità del Parco, orientato a migliorare

l'accessibilità alle risorse del Parco e ad annullare e/o ridurre gli impatti ambientali, economici e sociali generati dai veicoli a motore che transitano e sostano all'interno dell'area del Parco privilegiando l'intermodalità e i sistemi ecosostenibili;

2. La rete escursionistica contenuta nella tavola 14B costituisce a tale proposito proposta di integrazione della Rete Escursionistica Pugliese ai sensi della Legge Regionale 21/2003;

3. Il Piano indirizza e disciplina, per quanto di competenza, gli interventi sulle infrastrutture e sui servizi di trasporto interessanti l'area del Parco al fine di:

a) assicurare un'efficace ed equilibrata connessione del Parco con le reti e i servizi di trasporto a scala sovralocale e locale;

b) assicurare una efficiente rete viabilistica principale interna, di collegamento tra i vari centri e nodi, per le attività residenziali, agro-forestali e di fruizione escursionistica;

c) ridurre gli impatti delle infrastrutture di trasporto esistenti e in via di realizzazione sul paesaggio e sull'ambiente;

d) regolamentare l'accesso e la circolazione dei veicoli all'interno del Parco anche attraverso forme di limitazione degli accessi;

e) individuare e promuovere una rete escursionistica del Parco quale parte della Rete Escursionistica Pugliese (REP), connessa alle risorse naturalistiche e culturali del litorale ed alle reti ciclabili ed escursionistiche locali e sovraordinate;

f) migliorare la continuità e la connettività della rete escursionistica volta a garantire forme diversificate di fruizione, nonché a migliorare la distribuzione dei flussi turistici;

g) definire un sistema di mobilità che privilegi il trasporto pubblico, limitando il

più possibile ulteriori interventi infrastrutturali;

TITOLO III – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 – Regolamento

1. Ai sensi dell'art. 8, co.1, lett. c) della Legge n. 25/2002 istitutiva del Parco, il predetto si doterà dei regolamenti dell'area naturale protetta di cui all'art. 22 della L.R. n. 19/1997.

2. I regolamenti, in conformità con quanto previsto dall'art. 11 della L. 25/2002, hanno la funzione di disciplinare l'esercizio delle attività consentite all'interno del Parco naturale regionale "Bosco e Paludi di Rauccio";

3. I regolamenti devono, in ogni caso, contenere tutte le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge n. 394/1991, ivi compresa la facoltà di eventuali deroghe.

4. Costituiscono regolamentazione degli interventi e delle attività svolte nella ZSC "Rauccio" le Misure di Conservazione di cui all'allegato 1 del R.R. 6/2016.

Art. 30– Monitoraggio

1. Il monitoraggio viene definito come la raccolta e l'analisi di misure ed osservazioni ripetute nel tempo, al fine di valutare eventuali cambiamenti e/o sviluppi in direzione di obiettivi gestionali.

2. Il monitoraggio è finalizzato alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi generali e specifici contenuti all'art. 2 del presente Piano, al miglioramento della efficacia del Piano nonché al controllo e alla tempestiva individuazione di imprevisti impatti negativi sull'ambiente.

3. Gli indicatori contenuti nel rapporto Ambientale della VAS saranno utilizzati per la verifica delle scelte del Piano e l'individuazione di eventuali misure

correttive.

4. A tale proposito, con la periodicità ivi riportata, il Parco aggiorna gli indicatori di cui all'Elaborato D e definisce le eventuali azioni per il riequilibrio dello stato di conservazione degli habitat e per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.

Art. 31 – Individuazione attività incompatibili

- Il Piano propone, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera d) della L.R. 25/2002, la delocalizzazione e/o la trasformazione compatibile con il contesto di tutte le attività in contrasto con gli obiettivi di cui all'articolo 2 delle presenti norme.
- In particolare sono incompatibili con le finalità del Piano: le strutture anche amovibili realizzate nella fascia demaniale per la quale le NTA del Piano Regionale delle Coste stabiliscono il divieto assoluto di concessione, i terreni sottoposti a pratiche agricole intensive e condotte mediante utilizzo di diserbanti, di fungicidi e di insetticidi, nonché le pratiche di allevamento intensivo e non compatibili con le norme vigenti sul benessere animale.

Art. 32 – VIA, VINCA E VAS

1. I programmi, i piani e i progetti, interessanti le aree interne al parco e le aree contigue al parco sono sottoposte alle procedure di VIA, VINCA e di VAS, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Art. 33 – Risoluzione antinomie

1. Nel caso in cui sussista incertezza o divergenza tra i confini, per come delineati dalla cartografia di Piano e per come emergenti dagli elementi naturali (quali filari di piante o aree boscate), dagli elementi idrografici (bacini, corsi d'acqua), o dai manufatti (sentieri, strade, edifici, etc.), i confini dell'area naturale protetta o della zona o sottozona, sono ritenuti coincidenti con i

suddetti elementi.

2. In caso di incoerenza tra previsioni normative e cartografia sono prevalenti le prime.

Art. 34 – Durata

1. Il Piano del Parco ha durata decennale.

Art. 35 – Interpretazione

1. Le previsioni del Piano e le disposizioni delle presenti norme sono interpretate ed applicate tenendo conto delle nuove e più approfondite conoscenze scientifiche progressivamente acquisite.

2. Ove nel Piano siano rilevati errori, che non incidano in modo significativo sulla zonizzazione del Piano stesso, né sulla disciplina dettata dalle presenti norme, il Parco delibera la relativa correzione, dandone comunicazione alla Regione Puglia. Ove, invece, gli errori hanno maggiore incidenza, la loro correzione avviene nei modi e con le procedure della variante.

3. Per l'applicazione delle misure di conservazione del R.R. 6/2016 e smi la distribuzione degli habitat è quella riportata nella tavola 25 allegata al presente Piano. Tale distribuzione è modificabile solo previa redazione di uno studio a firma di professionista competente, redatto a seguito di un nuovo rilievo degli habitat, secondo quanto previsto dalle Linee Guida 142/2016 redatte da ISPRA "Monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (direttiva 92/43/CEE): Habitat" e secondo i criteri interpretativi in italiano contenuti nel "Manuale di interpretazione degli habitat della direttiva 92/43/CEE", consultabile al seguente link: <http://vnr.unipg.it/habitat/> , con documentazione fotografica dettagliata e solo dopo l'approvazione dello stesso da parte dell'Ufficio del Parco.

Art. 36 – Disciplina transitoria

1. Fino all'approvazione del Piano si applicano le norme di salvaguardia di cui

all'art. 4 comma 2 della L.R. n. 25/2002.